

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02955 Fragomeli: Non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI	132
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	139
5-02956 Paglia: Convenzione con l'ABI per garantire la coincidenza tra la scadenza delle rate di finanziamenti bancari e il rimborso di crediti d'imposta	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-02957 Sottanelli: Effetti ai fini del prelievo ICI delle sentenze di annullamento di piani regolatori generali	133
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	142
5-02958 Bernardo: Chiarimenti circa il regime tributario degli avanzi di gestione dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	133
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	144
5-02959 Busin: Iniziative legislative per l'estensione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione	133
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	145
5-02960 Ruocco: Verifica circa la regolarità di procedure di nomina presso la CONSOB	134
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	147

INTERROGAZIONI:

5-02935 Paglia: Effetti sull'INPS e sull'INAIL del prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia	134
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	157
5-02936 Causi: Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito	134
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	159
Sui lavori della Commissione	135

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (<i>Esame e rinvio</i>)	135
AVVERTENZA	138

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza
del vicepresidente Michele PELILLO. —

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.50.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02955 Fragomeli: Non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, ribadendo tuttavia come, con il proprio atto di sindacato ispettivo, auspica di ottenere maggiori rassicurazioni da parte del Governo circa la non applicazione sia delle sanzioni sia degli interessi per i pagamenti in ritardo della prima rata della TASI da effettuarsi entro il 16 giugno prossimo, qualora detti pagamenti siano effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.

In tale ambito sottolinea come un intervento chiarificatore del Governo risulti necessario anche per quanto riguarda la non applicazione degli interessi, evidenziando come occorra evitare che la situazione di incertezza normativa che ancora permane in settore della disciplina dei tributi comunali, legata anche al fatto che l'ultimo intervento normativo del Governo in materia è stato adottato a pochi giorni dalla scadenza del termine di versamento della prima rata TASI, determini effetti negativi proprio sui Comuni che hanno adottato le delibere concernenti i bilanci di previsione 2014 e pubblicato le aliquote e le detrazioni relative alla stessa TASI entro il previsto termine del 31 maggio scorso.

Preannuncia quindi l'intenzione di seguire ulteriormente la questione, al fine precipuo di accertare che non vengano posti in essere atti discriminatori a danno dei cittadini obbligati al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, rispetto agli altri cittadini per i quali la scadenza di tale adempimento risulta rimandata a una data successiva.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che, sebbene la questione affrontata dall'interrogazione, come richiamato dal Sottosegretario nella risposta, non risulti risolvibile attraverso un intervento di prassi amministrativa, il Governo sia tenuto comunque a porre in essere un vero e proprio «ravvedimento *sprint*» al fine di sanare una situazione che risulta drammatica nei Comuni nei quali i cittadini sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014.

Evidenzia infatti come in tali Comuni i cittadini i quali si recano negli uffici per adempiere a tale adempimento, si trovano di fronte a grandi difficoltà, posto che gli uffici comunali, a fronte delle criticità riscontrate dai CAF nell'assistere i contribuenti nel pagamento della TASI, si trovano oberati da un'enorme mole di lavoro, non riuscendo, in molti casi, ad assistere adeguatamente i contribuenti.

In questo senso, ritiene indispensabile che il Governo intervenga urgentemente fornendo indicazioni semplici, chiare e di buon senso ai cittadini nonché ai Comuni. In tale ambito, ritiene, in particolare, che le amministrazioni comunali vadano rassicurate sulla non configurabilità del danno erariale in caso di mancata comminazione di interessi e sanzioni ai contribuenti che effettueranno il pagamento oltre la scadenza del 16 giugno prossimo.

5-02956 Paglia: Convenzione con l'ABI per garantire la coincidenza tra la scadenza delle rate di finanziamenti bancari e il rimborso di crediti d'imposta.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere di condividere i contenuti della risoluzione Ribaudò n. 8-00055, richiamata dal Sottosegretario nella risposta, rileva tuttavia come, rispetto al problema evidenziato dall'interrogazione, la soluzione più immediata sia quella che il Governo si attivi nei confronti del mondo bancario per assicurare che le rate dei mutui stipulati dai contribuenti i quali hanno indicato, nel modello 730, rimborsi di imposta a fronte di detrazioni, possano essere pagate in coincidenza con l'effettiva erogazione nei loro confronti dei predetti rimborsi.

Sottolinea, infatti, come molti contribuenti abbiano concordato con le banche modalità di restituzione dei medesimi finanziamenti fidando nell'erogazione dei predetti rimborsi di imposta e come ritardi nella fruibilità dei rimborsi stessi potrebbe porre tali soggetti in gravi difficoltà.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la propria risposta all'interrogazione, evidenzia come della questione da essa affrontata sia stato investito il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Informa, inoltre, che i contribuenti i quali, relativamente alle dichiarazioni 2012, hanno richiesto attraverso il modello 730 un rimborso di imposta per detrazioni di ammontare superiore a 4.000 euro sono circa 125.000.

5-02957 Sottanelli: Effetti ai fini del prelievo ICI delle sentenze di annullamento di piani regolatori generali.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), replicando, sottolinea come gli elementi forniti dal Sottosegretario evidenzino che gli organi della giustizia tributaria hanno interpretato la fattispecie oggetto dell'interrogazione in maniera differenziata, a testimonianza dell'esigenza di intervenire con urgenza per fare definitiva chiarezza sul punto.

Nel merito rileva come non sia accettabile che un ente locale assoggetti all'ICI immobili dei quali lo stesso ente dichiara la non edificabilità. Invita pertanto il Governo ad individuare, attraverso un intervento normativo, la soluzione a tale problematica, che si riscontra con una certa frequenza in tutto il territorio nazionale e che costituisce a suo giudizio una vera e propria vessazione nei confronti di molti contribuenti.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta.

5-02958 Bernardo: Chiarimenti circa il regime tributario degli avanzi di gestione dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Maurizio BERNARDO (NCD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio BERNARDO (NCD) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02959 Busin: Iniziative legislative per l'estensione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA) replicando, esprime soddisfazione per l'attenzione mostrata dal Governo sulla questione oggetto della propria interrogazione. Sottolinea, peraltro, come la questione circa le difficoltà e i ritardi con cui le imprese acquisiscono i pagamenti loro spettanti dalla pubblica amministrazione risulti ormai cronica. Evidenzia, in particolare, come un intervento si renderebbe necessario per modificare e snellire la procedura per il pagamento dei crediti delle imprese che si occupano del deposito giudiziario degli autoveicoli confiscati da demolire e del servizio di soccorso stradale, la quale risulta particolarmente lenta e farragিনosa, e di conseguenza particolarmente onerosa per le imprese interessate.

5-02960 Ruocco: Verifica circa la regolarità di procedure di nomina presso la CONSOB.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carla RUOCCO (M5S) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando come la questione fondamentale posta dall'atto di sindacato ispettivo sia costituita dall'esigenza di assicurare reale indipendenza alla CONSOB, la quale costituisce un'Autorità amministrativa di fondamentale rilievo per assicurare la tutela dei risparmiatori.

In tale contesto considera dunque fondamentale verificare se il quadro normativo vigente in materia risulti adeguato rispetto a tale obiettivo.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 16.25.

5-02935 Paglia: Effetti sull'INPS e sull'INAIL del prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime soddisfazione per il fatto, indicato nella risposta, che gli equilibri di bilancio dell'INPS e dell'INAIL non risultano pregiudicati dal prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia, ma rimane dell'opinione che tale esborso a carico dei predetti enti sia comunque improprio e del tutto estraneo alle funzioni loro attribuite, ricordando che le entrate di cui si avvalgono gli enti medesimi sono destinate a finalità completamente diverse.

5-02936 Causi: Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto l'opportunità di potenziare l'utilizzo delle carte di debito nei pagamenti ai soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, al fine di attuare una rivoluzione dei comportamenti dei consumatori che avrà benefici effetti in termini di legalità, sicurezza e trasparenza.

Evidenza tuttavia come l'introduzione dell'obbligo di accettare il pagamento attraverso i suddetti strumenti sia ormai imminente, e come il Governo debba pertanto realizzare un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale volta a informare i consumatori, nonché istituire rapidamente un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali, al fine di ridurre al minimo i costi di utilizzo delle carte di debito a carico di commercianti, artigiani e professionisti.

Si dichiara quindi soddisfatto della risposta fornita.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni del deputato Causi, ritenendo prioritario svolgere in tempi brevi un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali interessati e, successivamente, realizzare una campagna d'informazione nei confronti dei consumatori.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Girolamo PISANO (M5S) chiede di partecipare ulteriormente, alle ore 12 di lunedì 16 giugno, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore, riferito alla proposta di legge C. 2247 Causi, recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale », attualmente fissato alle ore 12 di giovedì 12 giugno.

Michele PELILLO, *presidente*, pur riservandosi di investire della questione il Presidente della Commissione, ritiene che la richiesta del deputato Pisano possa certamente essere accolta, anche in considerazione dell'assenza di opinioni contrarie da parte dei gruppi.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

C. 1752 Causi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea innanzitutto come la proposta di legge, la quale è costituita da un unico articolo, intenda integrare e modificare la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, recata dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto – legge n. 203 del 2005, la quale risulta formulata in termini eccessivamente scarni, che non hanno consentito l'affermarsi di tale meccanismo di finanziamento.

In sintesi, rileva come lo scopo del prestito vitalizio ipotecario sia quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria e di rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse (consumi che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).

Ricorda infatti che tale istituto consentirebbe al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire in contanti, tramite un finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, parte del valore dello stesso immobile, per soddisfare di esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto.

Evidenzia quindi come, rispetto al meccanismo della vendita della nuda proprietà, il prestito vitalizio ipotecario offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.

In tale contesto rileva come il contenuto della proposta di legge prenda spunto dalle elaborazioni in materia presentate dall'ABI e da altre associazioni dei consumatori in occasione dell'audizione tenutasi presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il 13 settembre 2013 nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto – legge n. 102 del 2013.

Segnala altresì come la proposta risulti analoga ad alcuni articoli aggiuntivi, sostenuti praticamente da tutte le parti politiche e sulle quali il Governo si era espresso favorevolmente, presentati al Senato in occasione della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (articolo aggiuntivo 10.0.1206, a prima firma Mancuso, articolo aggiuntivo 10.0.1, a prima firma Caleo e articolo aggiuntivo 10.0.1205 a prima firma Zanettin), i quali erano stati dichiarati in quella sede inammissibili per estraneità di materia.

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta, rileva come l'articolo unico di cui essa si compone sostituisca il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto – legge n. 203 del 2005, con sei nuovi commi, da 12 a 12-*sexies*.

In particolare il nuovo comma 12 conferma le previsioni della vigente normativa in materia, secondo cui il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo unico bancario (TUB) di finanziamenti a medio e lungo termine, riservati a persone fisiche con età superiore ai

65 anni compiuti, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali.

In tale contesto il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiunge ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, e cioè:

la morte del soggetto finanziato;

il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia;

il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

Specifica quindi come la *ratio* di tale integrazione sia quella di evitare che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile. A tale riguardo evidenzia come in questo modo si intendano eliminare una serie di timore che possono scoraggiare i finanziatori dal praticare tale forma di finanziamento.

Specifica come ai sensi del nuovo comma 12-*bis* si faccia salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese (in deroga al principio generale secondo cui interessi e spese sono rimborsati al termine del contratto), prima del verificarsi degli eventi, indicati al nuovo comma 12, che danno luogo al rimborso integrale, rilevando altresì come si preveda di non applicare su tale quota la capitalizzazione annuale degli interessi (cioè il meccanismo in base al quale annualmente gli interessi maturati sono computati in aumento del capitale).

La norma specifica inoltre che, in caso di inadempimento, si applica l'articolo 40,

comma 2, del TUB, ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

Fa presente come costituisca ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il nuovo comma 12-ter dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento.

Al riguardo rammenta che, per effetto del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alle relative garanzie (ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti), purché effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, nonché quelle effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Rileva tuttavia come gli enti che effettuano le predette operazioni siano tenuti a corrispondere una imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.

Fa presente come, ai sensi dell'articolo 18 del predetto decreto del Presidente

della Repubblica n. 601, qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applichi nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.

L'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto - legge n. 145 del 2013 ha reso opzionale, anziché obbligatorio, il versamento dell'imposta sostitutiva, in quanto è possibile optare per iscritto, nell'atto di finanziamento, per il pagamento della predetta imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell'atto, verranno invece versate le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione a dette operazioni di finanziamento.

Il nuovo comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e specifica alcune regole per il realizzo del credito.

In tale ambito ricorda la previsione in base alla quale il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali: di conseguenza agli stessi immobili si applicano le norme in materia di ipoteca bancaria, di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del TUB e come venga stabilito che, qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (elencati dal nuovo comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.

Specifica inoltre che, trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello

stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. La disposizione esclude comunque che al mutuatario siano richieste somme superiori al valore di vendita dell'immobile, specificandosi a tal fine che l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute.

Evidenzia inoltre come la norma tuteli il terzo acquirente dell'immobile, disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita.

Fa presente quindi che il provvedimento demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la definizione della disciplina di attuazione, per quanto riguarda le modalità di offerta del prodotto, nonché l'individuazione delle ipotesi di significativa riduzione del valore dell'immobile che possono giustificare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.

Il nuovo comma 12-*quinquies* affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che compor-

tino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

Al fine di tutelare i rapporti contrattuali esistenti, il nuovo comma 12-*sexies* reca una norma di carattere intertemporale, specificando che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disciplina.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.*

ALLEGATO 1

5-02955 Fragomeli: Non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano le notevoli criticità connesse all'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'acconto della TASI di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

In particolare, gli Onorevoli riferiscono che in prossimità della scadenza normativa, fissata al 16 giugno 2014, i Centri di Assistenza fiscale hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014, specie per gli immobili diversi dall'abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il *quantum* del tributo dovuto rispettivamente a carico del proprietario e del conduttore.

Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono di prevedere attraverso interventi di natura normativa o di prassi, la non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti dell'acconto della TASI per 2014, se effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come nel caso del saldo TARES per il 2013, ai fini della risoluzione della problematica in questione, non può essere percorribile la via di un intervento di prassi amministrativa.

Infatti, con riferimento al versamento in ritardo del saldo TARES per il 2013, è stato il legislatore ad intervenire espressamente con l'articolo 5, comma 4-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in base al quale « nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo ».

Analogamente, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, l'articolo 1, comma 728 della legge di stabilità per l'anno 2014, ha disposto la non applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2014.

Pertanto, è opportuno far presente che in data 6 giugno 2014, il Governo al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, nel caso in cui i Comuni non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, ha approvato il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale si provvede a differire al 16 ottobre 2014 il termine del versamento, prevenendo a carico dei Comuni l'obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell'acconto Tasi del 16 giugno 2014, effettueranno, per errore, versamenti insufficienti, giova ricordare che trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. Al riguardo, l'articolo 23, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, altresì, il cosiddetto «ravvedimento *sprint*» in base al quale, se si paga entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria occorre versare la mini-sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento.

Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, si ritiene, comunque, applicabile l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale:

«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.».

Da ultimo, comunque il Governo monitorerà anche a consuntivo l'andamento generale dei versamenti dovuti al 16 giugno 2014 in modo da verificare le eventuali problematiche ad essi connesse.

ALLEGATO 2

5-02956 Paglia: Convenzione con l'ABI per garantire la coincidenza tra la scadenza delle rate di finanziamenti bancari e il rimborso di crediti d'imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Paglia chiede se non si ritenga opportuno sottoscrivere con l'ABI una convenzione che accordi un rinvio di pagamento almeno per tutti quei casi in cui il contratto di finanziamento prevede la scadenza di un rateo in concomitanza con il rimborso al contribuente delle spettanze fiscali.

Al riguardo, si fa presente che al momento, per i ristretti tempi a disposizione, non è stato possibile avviare contatti con l'ABI, tuttavia si assicura che verranno date disposizioni agli Uffici competenti, affinché intraprendano le azioni necessarie per valutare quanto richiesto dall'Onorevole Paglia.

Sulla questione, non si può non tenere conto della Risoluzione in Commissione n.8-00055 dell'Onorevole Ribaudo ed altri concernente la Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il

preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.

Con la citata Risoluzione, approvata il 14 maggio 2014, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

ALLEGATO 3

5-02957 Sottanelli: Effetti ai fini del prelievo ICI delle sentenze di annullamento di piani regolatori generali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti espongono la vicenda relativa al comune di Ortona (Chieti), che ha notificato avvisi di accertamento della maggiore imposta dovuta ai fini Ici per gli anni 2008, 2009 e 2010, derivanti dal cambio di destinazione dei terreni, divenuti « edificabili » per effetto di un Piano Regolatore Generale, approvato con delibera del 21 dicembre 2007 e poi annullato dal TAR Abruzzo con le sentenze 547-557/12 del 6 dicembre 2012.

Pertanto, tenendo conto del caso suddetto, l'Onorevole interrogante chiede se un piano regolatore generale annullato dal FAR possa essere considerato valido, ai soli fini dell'ICI, obbligando il contribuente a pagare la maggiore imposta dovuta in base al cambio di destinazione urbanistica del proprio terreno.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come riferito dall'Onorevole interrogante, la questione prospettata dall'Onorevole interrogante è oggetto di un notevole contenzioso.

Infatti, la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha comunicato che, ad oggi, risultano depositate n. 25 sentenze riguardanti la fattispecie in esame.

L'orientamento dei giudici di prima istanza invero non si è rivelato univoco.

Infatti, con le sentenze numeri 453, 450, 454, 452, 451, depositate tutte in data 28 maggio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha rigettato i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento del Comune di Ortona, con i quali i

ricorrenti chiedevano l'annullamento di detti avvisi principalmente perché la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il Piano regolatore Generale deve intendersi nullo in seguito alla sentenza del Tar Abruzzo del 6 dicembre 2012 che ha annullato lo stesso PRG.

In tali pronunce, i giudici tributari hanno ritenuto, in merito a detto motivo di doglianza, che « l'annullamento da parte del Tar Abruzzo del procedimento di approvazione del PRG, non comporta in modo automatico anche l'annullamento del procedimento di adozione. Infatti la legge n. 18 del 12 aprile 1983 della Regione Abruzzo (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio), che obbligava i Comuni alla formazione del piano regolatore generale (...) » e concludono affermando che « alla luce di quanto sopra, si evince chiaramente che l'adozione e l'approvazione sono due procedimenti distinti, per cui nel caso di specie, nonostante l'annullamento del procedimento di approvazione del PRG, lo stesso PRG deve essere ritenuto vigente nel periodo di adozione ».

Ciò posto, i giudici ripercorrendo la questione circa la tassabilità delle aree fabbricabili ai fini ICI considerate tali sulla base del solo PRG « generale » e soggette ad un vincolo d'inedificabilità di fatto – in quanto l'effettiva edificabilità viene subordinata all'emanazione di un piano attuativo – hanno evidenziato i contrasti giurisprudenziali formatisi all'interno della Corte di Cassazione, fino all'intervento del legislatore con due prov-

vedimenti legislativi di carattere interpretativo (articolo 11-*quaterdecies*, comma 16, decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 e articolo 36, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223). Questi provvedimenti precisano che l'interpretazione autentica è appunto quella pro-fisco: « Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello stesso decreto, si interpreta nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ».

Per contro, con le sentenze numeri 371-379 in data 29 aprile 2014 e le sentenze numeri 340 e 341 del 15 aprile 2014, la medesima Commissione tributaria ha invece accolto i ricorsi dei ricorrenti avverso i medesimi avvisi di accertamento ICI sulla base di diverse e opposte argomentazioni.

Secondo una diversa interpretazione, i giudici tributari con le citate sentenze affermano che « l'annullamento giurisdizionale del piano regolatore generale nel suo complesso comporta il venir meno dell'atto con effetto *ex tunc* e qui la caducazione degli effetti anche di tutti gli atti presupposti quali il piano di adozione ed altri. L'annullamento del PRG fa cadere il presupposto fondamentale per poter ritenere edificabili quei terreni e comporta l'automatica reviviscenza del regime urbanistico antecedente al piano adottato dal consiglio comunale con delibera n. 37 del 21 dicembre 2007 travolto come si è detto dalla sentenza del Tar Abruzzo e che contemplava i terreni in questione come assolutamente agricoli ». Si segnala in merito a questo orientamento che i giudici segnalano la stessa sentenza della Cassazione, a sostegno delle proprie tesi

(n. 25506 del 28 settembre 2006) affermando che « con tale sentenza la Suprema Corte stabilisce che in un'imposta periodica come l'ICI il prelievo fiscale di un terreno edificabile, che non ha ancora ultimato la procedura di approvazione non può essere paragonato ad un terreno edificabile già "perfetto" per l'ultimazione dell'*iter* procedimentale di approvazione ».

Infine, giova richiamare le sentenze numeri 305 e 362, del 2014 in cui la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha dichiarato la cessata materia del contendere. In particolare, con la sentenza n. 305 in data 10 aprile 2014, la Commissione, pur affermando « che la sentenza del Tar ha effetto *ex tunc* con la conseguenza che i terreni oggetto di tassazione del presente giudizio hanno perso la natura a « vocazione edificatoria », prende atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento da parte del Comune di Ortona intervenuto nelle more del giudizio e dichiara la cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto suesposto, non sembra superfluo ricordare che gli orientamenti sopradescritti non possono ritenersi ancora consolidati trattandosi di sentenze di primo grado e nelle quali pendono ancora i termini di impugnazione.

In ogni caso, giova sottolineare quanto segue.

Nella misura in cui i Tribunali Amministrativi confermino che l'annullamento investa solo la delibera di approvazione e non il Piano Regolatore che resta valido, l'edificabilità dei terreni resta confermata.

Qualora l'annullamento, invece, riguardi il Piano regolatore *in toto*, facendo rivivere il piano regolatore del 1994, il cambio di destinazione dei terreni deve ritenersi privo di effetti, investendo anche gli accertamenti della maggior imposta ai fini ICI notificati dal Comune.

ALLEGATO 4

5-02958 Bernardo: Chiarimenti circa il regime tributario degli avanzi di gestione dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiede chiarimenti in merito alla tassazione degli avanzi di gestione maturati dai Sistemi Collettivi di gestione dei rifiuti in argomento.

In particolare, l'interrogante segnala che prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto, ovvero quando era ancora in vigore il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, tutti i Sistemi collettivi – soggetti senza fine di lucro che espletano un servizio di pubblica utilità – hanno operato secondo un regime « particolare », potendo suddividere, alla luce di un interpello fatto all'Agenzia delle Entrate nel 2008, in cinque esercizi gli avanzi di gestione maturati secondo il principio di cassa.

Nell'escludere gli avanzi di gestione da ogni tassazione, il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 non indica modalità e termini della loro regolare gestione, che viceversa sarebbe necessario definire al fine di una corretta conduzione fiscale dei consorzi.

Tanto premesso, anche alla luce della difficile situazione di mercato in cui operano i soggetti che finanziano i Sistemi collettivi, l'Onorevole Bernardo chiede al Ministro dell'economia di sapere da quando decorra la disposizione dettata dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo n. 49 del 2014 (che, come riportato in precedenza esclude la tassazione degli eventuali avanzi di gestione), e se detta disposizione trovi applicazione anche ai fini IRAP.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che, sotto il profilo dell'efficacia temporale, la disposizione contenuta nel comma 10, dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 trova applicazione agli eventuali avanzi di gestione emergenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (12 aprile 2014) e nei bilanci successivi.

Inoltre, sulla base del tenore letterale della disposizione che fa riferimento all'esclusione dal reddito degli avanzi di gestione, è opportuno precisare che la previsione trova applicazione solo ai fini IRES e che non possa essere estesa anche all'IRAP.

ALLEGATO 5

5-02959 Busin: Iniziative legislative per l'estensione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta la situazione di difficoltà economica in cui versano le imprese a causa degli ingenti crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei ritardi nei pagamenti di appalti e forniture. In particolare, viene rappresentato lo stato di ritardo dei pagamenti nei confronti delle imprese che si occupano del deposito giudiziario degli autoveicoli nonché del servizio di Soccorso stradale che vantano crediti nei confronti dello Stato e delle Prefetture.

L'Onorevole, dopo aver richiamato il decreto legge 8 maggio 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione mediante la compensazione tra crediti certificati e somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, chiede l'adozione di ulteriori iniziative legislative finalizzate a promuovere l'estensione della compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i debiti tributari correnti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Le imprese hanno a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, la cui finalità è quella di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso l'accesso da parte delle

aziende medesime alla compensazione di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche quali:

la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore (l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122 del 2010, ha introdotto l'articolo 28-*quater* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; l'articolo 40 del decreto legge n. 66 del 2014 ha differito al 30 settembre 2013 il termine precedentemente stabilito al 31 dicembre 2012, di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità dei crediti certificati);

la possibilità di compensare i crediti commerciali, maturati al 31 dicembre 2012, con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso (articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, che ha inserito l'articolo 28-*quinquies* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Peraltro, l'articolo 39 del decreto legge n. 66 del 2014 ha eliminato il rife-

rimento temporale del 31 dicembre 2014 e pertanto tale strumento diviene utilizzabile « a regime ».

la cessione del credito alle banche o agli intermediari finanziari abilitati.

Giova ricordare che è attualmente in fase di elaborazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito in legge n. 9 del 2014, che stabilisce le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Inoltre, è stata adottata la direttiva 2011/7/CE recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone:

che per il pagamento vige il termine ordinario di trenta giorni, derogabile nell'ambito delle transazioni tra imprese con propria pattuizione, che, per termini superiori a sessanta giorni, dovrà però essere espressa;

se il debitore è una pubblica amministrazione, il prolungamento del termine di pagamento oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente e, in ogni caso, non può superare i sessanta giorni;

che gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi monitori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito; che gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, aumentino all'8 per cento.

Tutto quanto sopra premesso, ogni ulteriore iniziativa legislativa finalizzata a promuovere l'estensione della compensazione dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione con i debiti tributari correnti non potrà che essere adottata, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica cui, del resto, sono parimenti tenute tutte le misure attuate in forza delle norme istitutive degli strumenti sopra descritti.

ALLEGATO 6

5-02960 Ruocco: Verifica circa la regolarità di procedure di nomina presso la CONSOB.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Ruocco ed altri chiedono quali iniziative urgenti, anche normative, il Governo intenda attivare per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, avendo riguardo anche alla disciplina relativa alle assunzioni di personale

nonché alla definizione dei percorsi in carriera.

Al riguardo, si fa presente che la Consob ha trasmesso una dettagliata nota, che si ritiene opportuno allegare, considerato che la questione sollevata riguarda il personale e, quindi, aspetti interni alla Commissione medesima; aspetti che, comunque, non intaccano l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità Indipendente.

**Ufficio Attività Parlamentare e di Governo**

**(Riferimenti da citare nell'eventuale risposta
oltre al protocollo)**

Fascicolo: 18363/2014

Cod. destinatario: 102970

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
Servizio Interrogazioni
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: interrogazione a risposta immediata dell'On. Carla Ruocco ed altri - "*Gestione Consob*".

Nel riscontrare la nota di codesto Dicastero, pos. QT-00132/3581 del 10 giugno 2014, si riportano gli elementi informativi di competenza della Scrivente in relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto.

Preliminarmente è opportuno evidenziare, in ordine ai profili più propriamente organizzativi della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che, di recente, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nell'adunanza del 6 marzo 2014, ha deliberato l'approvazione della relazione conclusiva dell'indagine concernente "*Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) – esercizi 2010-2011-2012*".

A tal riguardo è opportuno ricordare che in tale sede la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Nel tralasciare gli aspetti, pure messi in risalto dalla Corte dei conti, concernenti i significativi risparmi di spesa conseguiti dalla Consob per effetto di politiche di *spending review* attuate per finalità di contenimento della spesa, questo Istituto si limita a sottolineare come la Corte dei conti nella citata sede abbia riscontrato "*una situazione ispirata ai canoni di buona amministrazione sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello più strettamente amministrativo*".

CONSOB

Tale risultato accertato dalla Corte dei conti, si pone in linea di continuità con le recenti pronunce della giustizia amministrativa, Consiglio di Stato da un lato e T.A.R. Lazio dall'altro, che con due distinte pronunce, rispettivamente la n.842 del 20 febbraio 2014 e la n.3309 del 26 marzo 2014, ha acclarato la piena legittimità e conformità alla disciplina di riferimento, delle decisioni concernenti il conferimento di ben sette incarichi di vertice della struttura organizzativa della Consob tra cui anche quella del dott. Gabriele Aulicino alla quale è stato fatto riferimento dagli Onorevoli interroganti in relazione a circostanze già oggetto di valutazione e di giudicato in sede giurisdizionale. In particolare, con riguardo al dott. Aulicino, il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, sottolineato che *"emerge de plano l'intrinseca ragionevolezza della scelta caduta sulla persona dell'odierno appellante [AULICINO], attesa la manifesta congruità delle attività risultanti dal curriculum rispetto alle funzioni dell'Ufficio cui è stato preposto"*.

Conclusivamente, il Consiglio di Stato, nell'accertare la piena legittimità della situazione complessiva del dott. Gabriele Aulicino, ha rilevato che *"(...) appaiono, dunque, integrati tutti i presupposti normativi per procedere all'assunzione diretta a contratto dell'odierno appellante [AULICINO], e alla sua preposizione al neo-istituito Ufficio Attività Parlamentare e di Governo."*

Altra questione posta dagli interroganti riguarda la presunta situazione di incompatibilità derivante dalla circostanza che il dott. Gaetano Caputi, all'atto della sua assunzione in Consob in qualità di Segretario Generale prima e Direttore Generale successivamente, avrebbe rivestito altri incarichi, tra i quali quello di *"componente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e fino al maggio 2014 è stato consigliere della difesa servizi"*.

Con riguardo alla presunta incompatibilità derivante dal ruolo di Consigliere di Amministrazione della Difesa Servizi S.P.A., si evidenzia che il dott. Gaetano Caputi è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione della predetta società in ragione dell'attività all'epoca svolta presso il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 10 febbraio 2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 17 febbraio 2011). Con nota in data 21 marzo 2011, dopo aver preso parte solo alla seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla citata carica prima che l'organo di amministrazione potesse mai concretamente operare assumendo qualsivoglia determinazione gestoria e strategica o anche solo prendendo cognizione di questioni di propria competenza di carattere gestorio o strategico.

Per il predetto incarico non è stato percepito, né era previsto, alcun compenso. All'atto dell'assunzione in Consob anche questo incarico, cessato come detto, è stato portato a conoscenza della Commissione.

Con riguardo agli altri profili di presunta incompatibilità riferiti al dott. Gaetano Caputi, si premette che in data 1 marzo 2013 il medesimo si è dimesso dall'incarico di componente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Tra l'altro va anche sottolineato che, con riguardo alla qualità di membro della Commissione di garanzia in esame, il dott. Gaetano Caputi non ha percepito alcun compenso a far data dall'aprile 2012.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che in occasione dell'assunzione del dott. Gaetano Caputi presso la Consob, il Collegio aveva avuto piena cognizione del predetto incarico che lo stesso rivestiva presso la citata Commissione di garanzia, incarico espressamente indicato ai fini della decisione da parte della Consob.

CONSOB

Successivamente, in data 25 gennaio 2012 è stata prodotta al Collegio da parte del Direttore Generale un'articolata nota informativa nell'ambito della quale sono stati forniti ulteriori elementi ai fini dei più opportuni approfondimenti sulla compatibilità tra i predetti incarichi e di cui si riporta, in allegato (All.1), il contenuto.

Peraltro è opportuno rilevare che neanche la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha ritenuto sussistere alcuna forma di incompatibilità tra i citati incarichi.

In ogni caso il dott. Gaetano Caputi, come sopra detto, in data 1 marzo 2013 si è dimesso dall'incarico rivestito presso la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, pur ribadendo la legittimità della propria posizione, tenuto conto, tra l'altro, che dagli elementi caratterizzanti le funzioni della predetta Autorità non vi erano motivi di interferenza e che non potesse, quindi, ipotizzarsi una violazione dei doveri d'ufficio, che le alte finalità di interesse pubblico, legate alle funzioni di vigilanza e controllo di entrambi i soggetti, non consentissero di rilevare ragioni di incompatibilità concrete.

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti e concernenti la posizione della dott. Francesca Amato, si rileva che la dipendente di cui trattasi è stata legittimamente assunta dalla Consob con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in una qualifica corrispondente al profilo professionale dalla stessa posseduto, anche tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti attività lavorative presso pubbliche amministrazioni. Infatti, oltre ad avere svolto un incarico dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dott. Amato era già dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, ove era stata assunta in seguito a concorso pubblico e presso cui, in conformità alle previsioni del contratto collettivo di comparto e del testo unico sul pubblico impiego, è stata collocata in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto a tempo determinato con la Consob. In definitiva, l'impiego presso questa Autorità della dott.ssa Amato – le cui funzioni e il cui trattamento economico sono liberamente consultabili sul sito internet istituzionale della Consob – è stato disposto in piena coerenza con la disciplina di riferimento di fonte primaria, secondaria o negoziale, sia interna, che esterna.

Infine, con riguardo alla posizione del dott. Luca Cecchini, dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed inquadrato con una qualifica corrispondente al profilo professionale dallo stesso posseduto anche tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti attività lavorative, si rileva che non risulta che lo stesso abbia mai rivestito altri incarichi, in costanza di rapporto con la Consob.

Conclusivamente, quindi, si osserva che le decisioni della Consob concernenti le assunzioni del personale oggetto di interesse dell'odierna interrogazione, una delle quali passata anche al vaglio della magistratura amministrativa, anche di ultima istanza, risultano essere coerenti con il quadro normativo di riferimento e, pertanto, sono immuni da censure di sorta.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

All. 1

Allegato 1NOTA INFORMATIVA PER LA COMMISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(25 GENNAIO 2012)

“In relazione in particolare, all’incarico di componente della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge n. 146 del 1990, già rivestito alla data di assunzione dell’incarico di Segretario Generale, prima, e di Direttore Generale presso questa Commissione (come a suo tempo riferito), quanto alla compatibilità tra i predetti incarichi si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre delineare brevemente caratteri, funzioni ed ambito di attività della predetta Commissione di garanzia. Quindi verificare se possano adombrarsi eventuali profili di incompatibilità con il predetto incarico di Segretario generale, prima, e di Direttore generale poi, individuando le possibili fonti di disciplina di riferimento.

Con riferimento al primo versante, si osserva che l’esigenza di contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con la tutela del godimento di fondamentali diritti della persona, costituzionalmente tutelati, ha condotto il legislatore all’istituzione di un’apposita Commissione di garanzia, connotata da caratteri di elevata qualificazione e indipendenza. La funzione precipua di tale Commissione è quella di valutare le forme di contemperamento dell’esercizio di un diritto costituzionale (il diritto di sciopero) con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art. 1, comma 1, L. 12.6.1990, n. 146).

Più in dettaglio, giova evidenziare che la specificazione legislativa compiuta sull’ambito di applicazione dei settori interessati dall’attività della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevede innanzitutto una dettagliata definizione dell’ambito dei predetti servizi. Così, la disciplina legislativa dettata delinea contesti definiti e non suscettibili di equivoci di sorta per l’identificazione di servizi pubblici essenziali ai quali tale disciplina si applica (art. 1, comma 2 della citata legge n. 146 del 1990). Così, tra gli altri (e sorvolando in questa sede su settori a tutta evidenza estranei all’attività istituzionale Consob), all’art. 1, comma 2, lett. c) ove si prevede che devono intendersi ricompresi nell’ambito di competenza della citata Commissione “le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2: (omissis) c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario”. Come si vede, pertanto, senza alcuna possibilità di interferenza con l’attività istituzionale Consob. Tutta la disciplina recata dalla citata legge n. 146 del 1990 attiene costantemente, come detto, al contemperamento dei valori costituzionali indicati nei settori definiti, riferendosi sempre ai servizi di cui all’articolo 1 (sopra citati) ovvero alle amministrazioni o alle imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1 (così, per esempio, art. 2, art. 4, art. 5, art. 7-bis).

CONSOB

Conseguentemente, anche il regime di incompatibilità che assiste la definizione del ruolo dei componenti della Commissione ne rispecchia l'ambito applicativo. Così, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata L. n. 146/90 "non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza".

Innanzitutto, quindi, emerge un ambito di applicazione della predetta incompatibilità nettamente definito a livello legislativo, con un range applicativo chiaro e coerente con le finalità di indipendenza e serenità di giudizio che si richiedono ai componenti della Commissione, ma comunque in un contesto certamente estraneo all'ambito di esplicazione dell'attività istituzionale della Consob.

In secondo luogo, si delinea un regime di incompatibilità funzionale all'assunzione dell'incarico di componente della Commissione (e non all'assunzione di altri incarichi) non altrimenti rimuovibile e che, se non rimosso, può condurre alla eventuale pronuncia di incompatibilità sotto il primo profilo, e non il secondo. Questo comporta, cioè, che l'ipotetica causa di incompatibilità prevista ai sensi della legge n. 146/90 per i componenti della Commissione si riflette sulla relativa idoneità ad assumere (se preesistente alla nomina) o mantenere (se sopravvenuta) l'incarico di componente della Commissione: non conduce a valutazioni di automatica incompatibilità, invece, per il diverso incarico per ipotesi in regime di interferenza, rispetto al quale possono operarsi le differenti valutazioni circa la effettiva compatibilità (e conseguente esito) secondo il rispettivo regime.

Con riferimento all'altro profilo concernente la individuazione della disciplina Consob di riferimento relativa all'ipotetica incompatibilità tra l'incarico di Segretario generale, prima, e di Direttore generale, poi, e quello di componente della Commissione di garanzia di cui alla legge n. 146/90, vale la pena notare che gli artt. 26-bis e 27 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob (e cioè le disposizioni dell'ordinamento Consob che disciplinano requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale e di Direttore Generale) nulla dicono espressamente in proposito.

Tuttavia, resta sempre possibile fare riferimento alle restanti fonti della materia, e precisamente alle seguenti:

1) art. 2, sesto comma, d.l. 8.4.1974, n. 95, conv. in l. 7.6.1974, n. 216 che testualmente così recita: "Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali."

Tale configurazione risulta esattamente corrispondente anche alla disciplina emergente dalle disposizioni del regolamento del personale Consob (di seguito analizzate in dettaglio) che forniscono una attuazione coerente, compiuta ed organicamente definita al precetto legislativo ora indicato. In ogni caso, pare evidente che non si profila alcuna incompatibilità funzionale allo svolgimento dell'incarico o della prestazione, ma un divieto di:

- (nuova) assunzione di distinti impieghi o incarichi: con riferimento a questa fattispecie, si tratta di un divieto di accettazione o avvio di nuove attività per il paventato rischio di interferenza che potrebbe profilarsi, non un divieto di mantenere eventuali altri incarichi, e che pertanto non

CONSOB

può operare con riferimento a cariche, incarichi o attività già accettate, iniziate o in via di svolgimento;

- esercizio di attività professionali, commerciali o industriali. Se per attività professionali possono intendersi quelle nelle quali l'interessato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, per l'esercizio delle quali la legge determina i casi in cui è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, è evidente che si versa in un ambito del tutto differente rispetto a quello che connota le funzioni del componente della Commissione di garanzia di cui alla legge n. 146/90 (come evidenziato, tra l'altro, dalla circostanza secondo la quale la stessa Commissione può eventualmente avvalersi, in regime distinto rispetto ai componenti, di esperti nelle materie di competenza).

Quanto allo svolgimento di attività commerciali o industriali, tali possono intendersi, nel nostro ordinamento, quelle che rispondono ai connotati di cui all'art. 2195 c.c. ("Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano").

I caratteri sopra illustrati dell'incarico di componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146 del 1990 non sembrano riconducibili alla nozione di attività commerciale o industriale.

2) Art. 20 del Regolamento del personale Consob, per comodità riportato testualmente: "Art. 20 - Divieti

I. Al personale è fatto divieto:

- a) di trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di affari dell'Amministrazione;
- b) di svolgere attività comunque contraria agli interessi e alle finalità dell'Amministrazione o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
- c) di avvalersi di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;
- d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
- e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio; la Commissione può delegare il Direttore Generale ad autorizzare l'esercizio di quelle attività che non interferiscano o comunque non siano incompatibili con l'impiego;
- f) di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo - fatti salvi quelli per i quali si prescinde per legge dall'assenso del datore di lavoro - e di iniziare attività inerenti ad occupazioni diverse da quelle di cui alla precedente lett. e), sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Amministrazione;
- g) di presentare istanze o reclami se non per il tramite del responsabile dell'unità organizzativa cui è assegnato; con le stesse modalità è ammesso l'invio di plichi chiusi al Presidente e al Direttore Generale, esclusivamente per questioni di particolare gravità e delicatezza attinenti al proprio rapporto di impiego."

CONSOB

Tali ultime disposizioni, in virtù di quanto previsto all'art. 1 dello stesso Regolamento, "sono applicabili anche al personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato classificati in categorie equiparate a qualifiche della carriera direttiva".

Come è evidente, l'incarico di Segretario generale o quello di Direttore generale conferiti ad un soggetto esterno al ruolo del personale Consob è quanto meno dubbio che diano luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Diversamente, se ne potrebbe desumere la piena omogeneità ai citati rapporti di lavoro subordinato, con le relative implicazioni.

Ad ogni modo, a volere in questa sede prescindere da tali considerazioni e reputare comunque immediatamente applicabili le disposizioni del Regolamento del personale sopra citate (secondo una soluzione che pare la più opportuna, quanto meno secondo criteri di analogia, e comunque potendosi fare appello a quanto previsto dall'art. 5 della Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni) emerge che:

a) le disposizioni che potrebbero rilevare ai fini di una eventuale valutazione di incompatibilità con altri incarichi già ricoperti sono solo quelle di cui alle lett. e) ed f) (per le restanti, ovviamente, si tratta di una pacifica applicazione alle modalità di erogazione della prestazione successiva al conferimento dell'incarico);

b) è prevista una incompatibilità – relativa, in quanto comunque suscettibile di autorizzazione se non interferente o incompatibile con "l'impiego" – rispetto allo svolgimento di "attività lavorativa subordinata od autonoma".

c) fuori dall'ipotesi precedente (e quindi per i casi che non si possono configurare come attività di lavoro subordinato o autonomo, come già rilevato estranei ai connotati dell'incarico di componente della Commissione di cui alla legge n. 146/90) al personale interessato è fatto divieto di "accettare cariche o incarichi di carattere continuativo - fatti salvi quelli per i quali si prescinde per legge dall'assenso del datore di lavoro - e di iniziare attività inerenti ad occupazioni diverse da quelle di cui alla precedente lett. e), sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Amministrazione".

Come si può rilevare, allora, in questa prospettiva, si tratta di un divieto di accettazione o avvio di nuove attività (con i caratteri segnalati) per il paventato rischio di interferenza che potrebbe profilarsi, ma che non può operare con riferimento a cariche, incarichi o attività già accettate, iniziate o in via di svolgimento.

Tale configurazione, corrispondente anche alla disposizione sopra rammentata dell'art. 2, sesto comma, d.l. 8.4.1974, n. 95, conv. in l. 7.6.1974, n. 216, non prevede alcuna incompatibilità funzionale allo svolgimento dell'incarico o della prestazione, ma un divieto di (nuova) assunzione di distinti impieghi o incarichi con i caratteri segnalati. Con riferimento a questa fattispecie, vale esattamente quanto sopra già rilevato.

Ovviamente, con riferimento a tali attività restano saldi i presidi a tutela del pericolo di interferenza rappresentati:

i. dai divieti di "b) svolgere attività comunque contraria agli interessi e alle finalità dell'Amministrazione o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio; c) di avvalersi di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio; d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione" (art. 20 citato);

CONSOB

ii. dagli obblighi di cui all'art. 19 del medesimo Regolamento, con particolare riferimento, per quanto in questa sede rileva, sia ai generali obblighi di diligenza, correttezza e spirito di collaborazione, sia a quanto previsto dal comma 3, lett. d) circa il dovere di preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali interessi economico-finanziari e non comunque coinvolti nell'attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto, anche solo apparente. In tale ultima ipotesi – comunque estranea allo svolgimento dei compiti di componente della indicata Commissione di cui alla legge n. 146/90 – “nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonché dal compiere atti al riguardo”, quindi senza prefigurare alcuna incompatibilità funzionale all'assunzione dell'incarico.

3) Potrebbe, a diverso titolo, ipotizzarsi come parametro di riferimento il Codice etico, approvato con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010 della Commissione. Tale disciplina, come è noto, “definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”.

Pur non essendo l'incarico di Segretario Generale e quello di Direttore generale equiparabili a quelli cui si riferisce il citato Codice etico, ma volendo verificare e comparare comunque il relativo ambito applicativo e di tutela dal rischio di interferenze, in ogni caso i principi specifici e diversi di comportamento previsti risultano riferiti ad un contesto differente da quello eventualmente emergente nel caso di specie con riferimento al mantenimento dell'incarico di componente della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sul diritto di sciopero.

In particolare, il mantenimento del predetto incarico rispetto alla disciplina emergente dal Codice etico:

a) non incide sui doveri imprescindibili di indipendenza e neutralità di cui all'art. 3, che costituisce comunque riaffermazione di esigenze di trasparenza e correttezza generali che già devono caratterizzare lo svolgimento dell'incarico ai sensi di quanto sopra precisato;

b) non interferisce minimamente con i doveri di integrità di cui all'art. 4 (non utilizzo informazioni acquisite per ragioni della funzione, non accettazione vantaggi o regali, inviti a convegni e simili, fruizione dei beni e servizi Consob, etc.);

c) per ipotesi di conflitti di interessi, anche solo apparenti, l'art. 5 prevede che: “i Componenti della Commissione si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affine entro il secondo. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. Come si può notare, si tratta di una disposizione che pare sostanzialmente sovrapponibile, nei presupposti e nell'esito finale, a quanto già analizzato con riferimento all'art. 19 del Regolamento del personale per analoga situazione, senza prefigurare alcuna ipotesi di incompatibilità funzionale, ma un obbligo di astensione caso per caso.

d) analogamente a quanto detto sub c), identico esito è previsto per “gravi ragioni di convenienza”. Lo spirito e le finalità di tale opportuna previsione di chiusura della disciplina dettata, certamente non sembrano rinvenibili nello svolgimento di un incarico di elevata qualificazione professionale ed istituzionale, sulla base di diretta previsione legislativa che ne determina contenuti, presupposti e forme di espletamento, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con nomina conferita con decreto del Presidente della Repubblica destinato a valutare le forme di contemperamento dell'esercizio di un diritto costituzionale (il diritto di sciopero) con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di

CONSOB

circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione" (art. 1, comma 1, L. 12.6.1990, n. 146).

Più in dettaglio, giova ribadire, come sopra già evidenziato, che la specificazione legislativa compiuta nell'ambito di applicazione dei settori interessati dall'attività della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge n. 146/90 come servizi pubblici essenziali ai quali tale disciplina si applica esclude qualsiasi possibilità di interferenza con l'attività istituzionale Consob, delineando contesti chiaramente distinti.

Tanto precisato, per le ragioni sopra specificate in dettaglio, il predetto incarico di componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146 del 1990 non configura alcuna ipotesi di incompatibilità con le funzioni di Direttore generale, né richiede provvedimenti autorizzatori di sorta per la sua prosecuzione.

Fermo restando quanto illustrato, in ogni caso, tanto si porta a conoscenza per le eventuali determinazioni di competenza.".

ALLEGATO 7

5-02935 Paglia: Effetti sull'INPS e sull'INAIL del prelievo tributario connesso alla rivalutazione delle quote al capitale sociale della Banca d'Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02935 dell'Onorevole Paglia concerne il pagamento da parte dell'INPS e dell'INAIL degli oneri fiscali connessi ai maggior valori delle quote di partecipazione al capitale sociale della Banca d'Italia, iscritte in bilancio.

Al riguardo, occorre premettere che il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge n. 5 del 2014, ha autorizzato la Banca centrale ad aumentare il capitale sociale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 mld, suddiviso in quote dal valore unitario di 25.000 euro. Il provvedimento ha previsto uno speciale regime di circolazione delle quote, nonché limiti ai diritti patrimoniali (i dividendi annuali, a valere sugli utili netti, sono stabiliti nella misura massima del 6 per cento del capitale) ed ai diritti amministrativi (ciascun partecipante non può detenere, direttamente o indirettamente, più del 3 per cento del capitale), prevedendo un periodo transitorio di 36 mesi per consentire l'adeguamento alla nuova normativa.

Inoltre, l'articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 prevedeva che sui maggiori valori si applicasse un'imposta sostitutiva del 12 per cento, da versare in tre annualità (la circolare n. 4 del 2014 dell'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni di carattere operativo in ordine agli effetti fiscali delle disposizioni in esame). Successivamente, l'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attualmente in fase di con-

versione, nel sostituire il predetto comma 148, ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 26 per cento ed ha disposto il versamento in un'unica soluzione.

Sulla questione, l'INPS ha comunicato che possiede n. 15.000 quote del capitale sociale della Banca d'Italia, pari ad una partecipazione del 5 per cento e, pertanto, il nuovo valore nominale delle quote di partecipazione ammonta complessivamente a euro 315.000.000.

Per quanto riguarda il reperimento delle disponibilità finanziarie con cui provvedere al pagamento dell'imposta sostitutiva del 26 per cento, l'Istituto ha precisato che vi provvederà con le ordinarie disponibilità finanziarie le quali, in considerazione dell'entità dei flussi finanziari movimentati annualmente, risultano ampiamente idonei a fronteggiare gli oneri fiscali derivanti dalla rivalutazione della partecipazione.

Tali oneri saranno recuperati in sede di alienazione, da parte dell'INPS, delle quote eccedenti il citato 3 per cento del capitale sociale, imposto dalla legge come soglia massima di partecipazione. In ogni caso, la rivalutazione in questione comporta un miglioramento strutturale della situazione economica e patrimoniale dell'Istituto per l'esercizio 2013, pari all'importo della rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento all'INAIL, quest'ultimo ha comunicato che possiede quote di partecipazione al capitale sociale di Banca d'Italia, nel numero di 2000 unità e, a fronte della disposizione recata dal citato

decreto-legge n. 133 del 2013, è stata prevista nel bilancio consuntivo 2013 la rivalutazione del valore nominale complessivo delle quote, per un importo pari a euro 50.000.000,00.

Tale rivalutazione, che si è tradotta economicamente nel 2013 in un plusvalore, comporta, in base al citato articolo 3 della legge di stabilità, ripercussioni di natura fiscale nell'esercizio 2014, non

prevedibili in sede di stesura del bilancio di previsione.

L'INAIL ha precisato che l'avanzo finanziario presunto per l'esercizio in corso, anche tenendo conto dell'impatto applicativo delle più recenti disposizioni di legge che riguardano l'Istituto, consente di fronteggiare la nuova imposizione fiscale derivante dalla citata legge n. 147 del 2013.

ALLEGATO 8

5-02936 Causi: Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02936 l'Onorevole Causi chiede come si intenda intervenire, al fine di chiarire gli effetti dell'applicazione della norma recante l'obbligo per gli esercenti attività d'impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Al riguardo, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che il comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Ai sensi del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Definizioni e ambito di

applicazione dei pagamenti mediante carte di debito », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2014.

Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l'accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l'acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l'entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.

Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.

In tale contesto normativo, è intervenuto l'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 2014, con il quale è stato prorogato al 30 giugno

2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Allo stato, pertanto, l'efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti – di cui al comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 – che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori ai trenta euro.

Sulla questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che il nostro Paese si caratterizza nel contesto europeo per un'elevata propensione all'utilizzo del contante. In Italia, nel 2013, sono state regolate 74 operazioni *pro-capite* con strumenti alternativi al contante contro le 194 dei Paesi dell'area dell'euro (ultimo dato disponibile al 2012).

Nel confronto internazionale e tra le regioni italiane emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito *pro capite* e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti.

Un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso. Infatti, il sommerso e l'economia criminale sono fortemente correlati con l'uso del contante e incidono per oltre il 27 per cento del PIL.

La carta di debito assicura il buon fine dell'operazione di pagamento e richiede

minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici (esempio bonifico).

Nell'uso del contante, degli assegni e degli altri strumenti cartacei prevalgono, infatti, i costi variabili, connessi con le esigenze di movimentazione e di sicurezza. Per le carte di debito è invece prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Ne deriva che al crescere delle operazioni con carte di debito si riducono più che proporzionalmente i costi unitari. Sulla base della diversa struttura dei costi, si possono calcolare anche le soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento: per le operazioni superiori a 20-30 euro, la carta di debito si conferma essere lo strumento più conveniente sia rispetto al contante sia rispetto agli altri strumenti di pagamento.

La Banca d'Italia ha precisato, infine, che il citato decreto del MISE si inserisce nell'ambito dei provvedimenti governativi volti a sostenere una maggiore diffusione dei terminali di accettazione di strumenti elettronici, anche con tecnologie innovative, e ad accrescere la trasparenza e la riduzione delle commissioni di accettazione di carte di pagamento (cosiddetto decreto «*Merchant fee*», decreto Ministero economia e finanze 14 febbraio 2014 n. 51), al fine di favorire l'efficienza degli strumenti di pagamento.

Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l'eccessivo costo dell'uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e

all'utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato.

Con specifico riferimento all'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti per ottenere l'annullamento del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che il TAR Lazio ha respinto l'istanza cautelare ritenendo inesistente il *fumus boni iuris* atteso che il « Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa ».

Per quanto riguarda la circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, ugualmente citata nell'interrogazione, essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.